

Région autonome Vallée d'Aoste
Regione autonoma Valle d'Aosta

PROGRAMMA REGIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

**Metodologia e criteri per la selezione delle
operazioni**

Regolamento (UE) 2021/1060
artt. 72 – 73

Approvato dal Comitato di sorveglianza il 16 dicembre 2022

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Principi orizzontali	4
3. Le procedure e la metodologia di selezione delle operazioni.....	6
3.1. Verifica del rispetto dei principi	7
3.1.A. Verifica del rispetto dei principi orizzontali	7
3.1.B. Verifica del rispetto dell'art. 73, RDC	8
3.1.C. Verifica del rispetto degli orientamenti NUVAL e del Patto per una Valle d'Aosta sostenibile al 2030	10
3.2. Nucleo di valutazione	10
4. Operazioni attuate mediante concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	11
4.1. Fasi della procedura di selezione.....	11
4.1.1. Verifica di ammissibilità.....	12
4.1.2. Valutazione tecnica	13
4.2. Contributi a forma individuale a favore di persone fisiche	16
4.3. Contributi alle imprese e ai lavoratori autonomi	17
4.4. Concessioni a enti in house	18
5. Operazioni attuate mediante appalti pubblici e affidamenti in house	18
6. Procedure volte all'attivazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore	19
7. Accordi tra pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni aggiudicatrici	20
8. Dimensione territoriale	20
9. Principali riferimenti normativi	21

1. Premessa

Il presente documento ha per oggetto la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus, di seguito FSE+, a valere sul Programma Regionale (approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022) di seguito PR FSE+, per il periodo di programmazione 2021-2027, da parte dell'Autorità di Gestione (AdG) e delle Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI), o di altri eventuali soggetti incaricati della gestione degli interventi.

Il presente documento è redatto dall'AdG in coerenza con quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 (di seguito RDC) e approvato, ai sensi dell'art. 40.2. del medesimo Regolamento, dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PR FSE+. Si evidenzia che l'AdG, le SRRAI e gli altri eventuali soggetti incaricati della gestione degli interventi, svolgono le proprie funzioni e compiti nel pieno rispetto delle norme di riferimento dell'Unione europea, nazionali e regionali¹, ove presenti, e dei principi di libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

In ottemperanza all'articolo 72 RDC e al fine di accelerare l'avvio della programmazione 2021/2027, l'AdG, di concerto con i competenti organi europei e nazionali, ha ritenuto opportuno esaminare e approvare tali criteri nella prima riunione del CdS del PR FSE+, al fine di consentirne l'avvio conformemente alle regole di ammissibilità delle spese. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 (Ammissibilità) dello stesso RDC, si ricorda che nel periodo intercorso tra la data di ammissibilità della spesa del PR FSE+ e l'approvazione dei criteri da parte del CdS qui proposti, per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2021/2027 e in continuità con la programmazione 2014/2020, sono stati utilizzati in coerenza con quanto previsto all'interno del PR FSE+ 2021/2027, i criteri di selezione adottati nella programmazione 2014/2020, allegati al presente documento e approvati dal CdS in data 5 giugno 2015.

Si evidenzia inoltre che qualora si dovesse rendere necessario finanziare nell'ambito del PR FSE+ operazioni già selezionate a valere su altre fonti di finanziamento, all'AdG spetterà il compito di accertare, tramite una verifica, la conformità di tali operazioni con la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni contenuti nel presente documento.

La logica con cui è stato costruito il documento si basa sulla considerazione che le operazioni/progetti individuati, siano caratterizzati da un grado elevato di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi generali e specifici del PR FSE+ stesso.

In particolare, i criteri e le procedure di seguito descritti garantiscono che le operazioni da selezionare siano volte alla massimizzazione del contributo del finanziamento dell'Unione al

¹In particolare, in relazione alle fonti regionali, il riferimento è al Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 e al Patto per un Valle d'Aosta sostenibile al 2030 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1335 del 25/10/2021).

conseguimento degli obiettivi del PR FSE+.

Si evidenzia inoltre che, in ragione delle caratteristiche delle priorità in cui è articolato il PR FSE+², nonché in considerazione delle tipologie di operazioni finanziabili, al fine di una applicazione univoca, si è ritenuto di definire criteri di selezione e procedure uniformi per tutte le suddette priorità.

Al fine di garantire la libertà di concorrenza, l'accesso alle operazioni è aperto a tutti i soggetti aventi sede nell'Unione europea.

Si precisa che per la definizione dei criteri suddetti si è direttamente³ tenuto conto:

- dei principi orizzontali di cui all'art. 9 e al Considerando 6 del RDC, nonché degli artt. 6 e 8 del Reg. (UE) 2021/1057 (d'ora innanzi, anche soltanto RFSE+);
- dei vincoli posti dal RDC, artt. 72 e 73;
- del “Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030”, approvato dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021, la cui sostanziale novità è rappresentata da un'un'armonica coesistenza dei principi dello sviluppo sostenibile, in linea con l'impostazione scelta dall'UE che, per il periodo 2021/27, ha adottato come riferimento di programmazione strategica l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il “Green Deal europeo”;
- del “Patto per una Valle d'Aosta sostenibile”, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1335 del 25/10/2021, il cui obiettivo consiste nell'incentivare l'azione, di differenti soggetti del territorio, verso un miglioramento del benessere e della qualità di vita delle persone in accordo con il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030;
- degli orientamenti comuni all'attuazione dei programmi proposti dal Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL) per la selezione degli interventi cofinanziati dai fondi europei.

Quanto delineato nel presente documento va inteso come una proposta dinamica - da leggere in sinergia con altri documenti programmatori - soggetta a possibili integrazioni e modifiche, le quali dovranno, in ogni caso, essere sottoposte ad approvazione da parte del CdS.

2. Principi orizzontali

Ai sensi dell'art. 73, par. 1, RDC per la selezione delle operazioni l'AdG⁴ stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio

² 1. Occupazione; 2. Istruzione e formazione; 3. Inclusione sociale; 4. Occupazione giovanile.

³ Si rimanda al par. 3.1. “Verifica del rispetto dei principi”.

⁴ Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAl) o ad altri eventuali soggetti incaricati della gestione degli interventi.

dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'art. 11 e dell'art. 191, comma 1, Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sono principi orizzontali ai sensi dell'art. 9 RDC⁵ e degli artt. 6 e 8 del RFSE+:

- la promozione della parità fra uomini e donne, dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere; in particolare mediante azioni volte ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione;
- la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale; in particolare il sostegno all'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promozione del passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti, all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità;
- la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 del TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH), perseguendo gli obiettivi dei fondi nel pieno rispetto dell'acquis ambientale dell'Unione europea. Con riferimento al più ampio e generale principio dello sviluppo sostenibile, occorre segnalare che le tipologie di interventi proposti in tutti gli Obiettivi Specifici (OS) selezionati dal PR FSE + sono stati giudicati compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

L'AdG⁶ assume, inoltre, i principi e gli altri aspetti generali richiamati e individuati al Considerando 6 RDC, in particolare in relazione agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

⁵ Articolo 9 RDC **Principi orizzontali:**

1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.

4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell'acquis ambientale dell'Unione.

⁶ V. nota 4.

I principi sopra indicati sono tenuti in considerazione nella predisposizione dei criteri di selezione oggetto del presente documento e in concreto applicati attraverso:

- l'individuazione di requisiti minimi di ammissibilità⁷

e/o

- la definizione di specifici criteri di valutazione tecnica, laddove prevista⁸.

3. Le procedure e la metodologia di selezione delle operazioni

Nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027, la Regione autonoma Valle d'Aosta - nello specifico l'AdG, le strutture competenti SRRAI, gli altri eventuali soggetti incaricati della gestione degli interventi - definisce, avvia e gestisce gli interventi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale.

L'AdG identificherà, a seconda della natura e della tipologia delle operazioni che intende finanziare, la procedura di selezione delle operazioni più idonea.

Nel presente documento le differenti modalità di selezione sono suddivise in paragrafi (dal numero 4 al numero 7) concernenti le seguenti tipologie di procedure:

- procedure per la **concessione di sovvenzioni** previste dall'art. 12 della L. 241/1990 *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità [di cui sopra] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi”*;
- procedure volte alla stipula di **contratti pubblici di appalto** aventi per oggetto la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché **affidamenti in house**;
- procedure volte all'attivazione di forme di **co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore** di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e al Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- **accordi tra pubbliche amministrazioni** ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e accordi

⁷ I criteri di ammissibilità rappresentano i requisiti di eleggibilità - “regole” - delle operazioni strettamente collegate ai contenuti delle attività, la cui verifica comporta esclusivamente la rispondenza o meno a specifici requisiti (ON/OFF), dettati non solo dalle disposizioni dei Regolamenti (UE) n. 2021/1060 e 2021/1057, ma altresì dalla normativa vigente europea, nazionale e regionale.

⁸ I criteri di valutazione tecnica rappresentano i principi guida della selezione attraverso la quale si verifica la rispondenza delle attività alla strategia e agli obiettivi del Programma. Tale verifica è subordinata all'esito positivo dell'analisi di ammissibilità precedentemente descritta che determina l'idoneità del progetto ad essere valutato.

tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3.1. Verifica del rispetto dei principi

3.1.A. Verifica del rispetto dei principi orizzontali

Il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9, al Considerando 6, nonché agli artt. 6 e 8 RFSE+ è *in primis* assicurato dal PR FSE+ nell'ambito del quale - detti principi - sono tenuti in debita considerazione attraverso la previsione di azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione in relazione a ciascuna delle quattro priorità.

È dunque, anzitutto, il PR FSE+ a garantire che un intervento potenzialmente ricompreso nella sua sfera operativa sostenga azioni mirate alla promozione dei principi orizzontali. Sono in seconda battuta gli stessi dispositivi attuativi, quali gli avvisi, ad ispirarsi ad una concreta applicazione dei suddetti principi. Nel sistema descritto, i criteri di selezione delle operazioni rappresentano uno strumento ulteriore a disposizione dell'AdG9 che contribuisce operativamente a mantenere fede ai citati principi.

In tale ottica, il rispetto dei principi verrà anche garantito attraverso modalità che, nella piena conformità alla pertinente legislazione europea, nazionale e regionale di settore, potranno prevedere, ad esempio, l'utilizzo di criteri di priorità specifici, laddove maggiormente attinenti agli interventi previsti nei singoli obiettivi, di cui tener conto per la selezione anche attraverso premialità in termini di punteggio.

Nello specifico, nell'ambito di un sistema costituito da una molteplicità di strumenti che, a partire dal PR FSE+, sono intrinsecamente volti a garantire su un piano operativo il rispetto dei principi orizzontali, nel presente documento:

- il principio dello **sviluppo sostenibile** è anche garantito dal fatto che le tipologie di azioni proposte nel PR FSE+ sono state giudicate compatibili con il principio del Do Not Significant Harm (DNSH), in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura. Si evidenzia inoltre che il principio è anche garantito dall'adozione del sopra citato Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030), che declina la Strategia "Valle d'Aosta sostenibile": tale Strategia traccia la direzione auspicata per il prossimo decennio, puntando sulla valorizzazione delle specificità territoriali e sulla sostenibilità delle scelte, declinandosi nelle diverse strategie delineate per ciascun Obiettivo di policy europea, che contribuiscono nel loro insieme a costruire una Valle d'Aosta sostenibile;

⁹ V. nota n. 4.

- il rispetto della **politica dell'Unione in materia ambientale** potrà inoltre essere perseguito anche attraverso l'inserimento di criteri di premialità per determinate categorie di progetti che presentano rilevanti specificità; in materia di appalti, potrà ad esempio essere incentivato il ricorso agli appalti c.d. verdi;
- il rispetto del **principio della parità di genere**, permea in modo trasversale la normativa, europea, nazionale e regionale e potrà essere anche rafforzato attraverso l'utilizzo di criteri di premialità;
- il rispetto del **principio di non discriminazione**, anch'esso trasversale alla normativa, europea, nazionale e regionale, potrà essere anche rafforzato attraverso l'utilizzo di criteri di premialità; in particolare si deve tenere conto del **principio dell'accessibilità delle persone con disabilità** in relazione al quale potranno essere previsti espliciti richiami, ad esempio, nelle procedure di attuazione, nei dispositivi attuativi (es. negli avvisi), ai diritti delle persone con disabilità (es. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità - UNCRPD); si potranno prevedere incentivi e premialità tra i criteri di selezione per quei progetti che contengano particolari strategie innovative volte ad una più concreta inclusione delle persone con disabilità;
- per quanto concerne la **conformità alla Carta dei diritti fondamentali**, la sua concreta applicazione viene garantita attraverso l'individuazione di un "Punto di Contatto" qualificato che effettua le verifiche necessarie già nella fase di definizione dei criteri di selezione, ed è individuato nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo del programma, nonché incardinato nella struttura dell'AdG¹⁰, e partecipa ai lavori del CdS, come previsto al capitolo 4 del PR FSE+ nel punto relativo alla Condizione Abilitante n. 3. Il Punto di Contatto, nell'istruire eventuali reclami, coinvolge qualora lo ritenga necessario, gli organismi competenti in materia di diritti fondamentali e ha il compito di individuare misure preventive e correttive da sottoporre all'AdG attraverso una specifica procedura coerente con quanto previsto dall'art. 69, par. 7, RDC.

3.1.B. Verifica del rispetto dell'art. 73, RDC

Il rispetto del **principio di trasparenza** verrà assicurato attraverso l'applicazione della normativa di riferimento¹¹ e attraverso l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del RDC, in tema di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi.

¹⁰ Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI) o ad altri eventuali soggetti incaricati della gestione degli interventi.

¹¹ Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; D.Lgs. 104/2010 recante l'approvazione del "Codice del processo amministrativo"; D.Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"; -

Il rispetto del suddetto principio nella fase della selezione verrà garantito:

- i. attraverso la pubblicazione delle procedure di selezione e finanziamento, la documentazione e notazione delle attività attestanti i processi di selezione, e la pubblicazione degli esiti attraverso le apposite modalità all'uopo dedicate;
- ii. dalla costituzione, ove pertinente, di Nuclei di valutazione delle operazioni che garantiscono competenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse rispetto alle operazioni da valutare;
- iii. dalla pubblicazione degli esiti delle valutazioni con l'indicazione delle motivazioni in caso di rigetto delle domande.

In generale, l'AdG¹² garantisce che le operazioni selezionate:

- a. siano conformi al PR FSE+, compresa la coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma;
- b. forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi del programma;
- c. presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi.

Rispetto alla lett. b, par. 2, art. 73 RDC, per le potenziali operazioni che rientrano nel campo di applicazione della condizione abilitante, si evidenzia che la coerenza con le corrispondenti strategie è già esplicitata e garantita nel PR FSE+ nonché nei documenti indicati per il soddisfacimento di tale condizione abilitante, riportati nell'apposita sezione del Programma.

Si specifica che le lett. b e c, par. 2, art. 73 RDC sono riconducibili al concetto di **orientamento al risultato**, attraverso il quale viene assicurata la qualità delle proposte progettuali tramite l'utilizzo, ad esempio:

- di soglie di sbarramento in termini di punteggio;
- di importi minimi/massimi di punteggio;
- dell'indicazione dei risultati attesi;
- dell'utilizzo di parametri predefiniti per la quantificazione dei costi a preventivo o utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi.

Gli aspetti relativi alle lettere d), e), h), e j), art. 73, RDC non trovano di norma applicazione per le operazioni selezionate a titolo del FSE+, in quanto afferenti a investimenti produttivi, infrastrutture, VIA, immunizzazione effetti del clima, delocalizzazione/trasferimento di attività produttive. Potrà esserne valutata l'applicabilità nei casi di sostegno congiunto a norma dell'art. 25 par. 2 RDC, ove pertinente e ne verrà data evidenza nell'avviso/a livello di procedura.

D.Lgs n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"; D.Lgs. n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici".

¹² V. nota n. 10.

Con riferimento alla lettera f), art. 73, RDC, l'AdG garantisce che le eventuali operazioni avviate prima della presentazione della domanda di finanziamento siano conformi al diritto applicabile e che non vengano selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente attuate, salvo i casi di applicabilità dell'art. 20 RDC (Misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete).

Con riferimento alle procedure di infrazione di cui alla lettera i), art. 73, RDC, l'AdG garantisce, di norma a livello di procedura, che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE.

3.1.C. Verifica del rispetto degli orientamenti NUVAL e del Patto per una Valle d'Aosta sostenibile al 2030

Le operazioni a valere sul Programma FSE+ sono selezionate in base ai criteri di selezione delineati nel presente documento, i quali - oltre ad applicare i principi orizzontali e le disposizioni di cui all'art. 73, RDC, come sopra descritto - si collocano all'interno di una cornice di orientamenti comuni, rinvenibili nel Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030. Tali orientamenti comuni, che rappresentano principi generali e criteri trasversali che contribuiscono, ove pertinenti, ad orientare i criteri per la selezione delle operazioni, possono coincidere con i principi orizzontali (quali, ad esempio, la sostenibilità ambientale), ovvero possono ampliarne il contenuto, creando un focus su specifiche esigenze del territorio.

Si evidenzia, inoltre, che la metodologia e i criteri di selezione sono esplicitamente orientati al rispetto di quanto contenuto nel Patto per una Valle d'Aosta sostenibile al 2030, che stabilisce impegni e responsabilità, condivisi dalla Regione stessa e dai soggetti firmatari, volti alla realizzazione di iniziative e attività direttamente relazionate ai 5 Obiettivi di *policy* europei¹³, declinati nelle peculiarità connesse al territorio.

3.2. Nucleo di valutazione

L'attività di valutazione tecnica è effettuata da Nuclei di valutazione formalmente individuati. I componenti del Nucleo sono individuati tra il personale interno dell'Amministrazione o da esperti esterni. Ai componenti del Nucleo si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dalla Legge¹⁴, nonché le eventuali altre cause di incompatibilità e astensione previste dal Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

¹³ Nello specifico, per ogni obiettivo (OP1 "Valle d'Aosta più intelligente", OP2 "Valle d'Aosta più verde", OP3 "Valle d'Aosta più connessa", OP4 "Valle d'Aosta più sociale", OP5 "Valle d'Aosta più vicina ai cittadini") il Patto individua specifiche esigenze fortemente connesse alle peculiarità del territorio, e conseguenti proposte innovative volte al sostegno e rafforzamento dei diversi campi di interesse.

¹⁴ Art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; art. 6-bis della L. n. 241/1990; art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; eventuali altre cause di incompatibilità e astensione previste dal Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza della Valle d'Aosta.

La valutazione tecnica viene effettuata sulla base di specifici criteri di selezione descritti al sotto paragrafo 4.1.2.

4. Operazioni attuate mediante concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Nell'attuazione delle operazioni che prevedono la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12, L. 241/1990, le modalità di finanziamento e le modalità gestionali dell'operazione stessa vengono definite mediante la pubblicazione di un avviso, a partire dalla cui definizione è inoltre garantita la conformità al PR FSE+.

L'oggetto della concessione e le sue caratteristiche devono infatti risultare coerenti con l'ambito di applicazione del FSE+ e con il PR FSE+, ivi compresa la strategia alla base del programma, nonché fornire un efficace contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR cui afferisce.

4.1. Fasi della procedura di selezione

La selezione delle operazioni si realizza attraverso:

- verifica di ammissibilità;
- valutazione tecnica, ove pertinente.

Conclusa la selezione, si procede con la comunicazione degli esiti ai soggetti proponenti.

L'AdG¹⁵ adotta criteri di selezione non discriminatori e trasparenti. Il principio della trasparenza viene soddisfatto in concreto attraverso l'indicazione negli avvisi dei criteri di selezione adottati e tramite la pubblicità che viene data agli avvisi stessi (cfr. par. 3.1.A.).

Il principio della non discriminazione trova concreta attuazione attraverso la definizione di requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione tecnica proporzionati rispetto alle finalità dell'avviso (cfr. par. 3.1.A.). A seconda della natura dell'intervento e della procedura alla base della selezione¹⁶ potrà essere prevista la sola fase dell'ammissibilità¹⁷, ovvero anche la fase della valutazione tecnica.

¹⁵ Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI) o ad altri eventuali soggetti incaricati della gestione degli interventi.

¹⁶ A titolo esemplificativo, le procedure di selezione si possono distinguere tra:

- valutative (a graduatoria o a sportello);
- automatiche (non valutative a sportello).

A seconda della natura dell'iniziativa le suddette procedure possono avere come esito l'individuazione delle proposte progettuali/operazioni finanziabili oppure la costituzione/approvazione di cataloghi (cui non consegue l'automatica finanziabilità della proposta).

¹⁷ Ad esempio non è prevista la valutazione tecnica nel caso di interventi afferenti ai servizi al lavoro

Per la specifica declinazione delle fasi che costituiscono la verifica di ammissibilità e la valutazione tecnica, si rimanda ai dispositivi attuativi per il dettaglio circa i tempi, le modalità di esecuzione, il ruolo che assume il nucleo di valutazione (ove previsto).

4.1.1. Verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità ha lo scopo di verificare la conformità delle domande ai requisiti essenziali per la partecipazione, prevedendo la verifica formale e amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità, giudizio che rappresenta la condizione necessaria per poter, laddove prevista, accedere alla successiva verifica di valutazione tecnica.

La verifica di ammissibilità riguarda requisiti connessi alla domanda, al proponente e alla proposta progettuale, quali (a titolo esemplificativo):

A. Conformità della domanda:

- alle disposizioni specifiche dell'avviso, relativamente a tempi e modalità di presentazione del progetto;
- regolarità formale della domanda e presenza della documentazione richiesta a corredo del progetto.

B. Verifica dei requisiti del proponente:

- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei beneficiari ammissibili, come previsto dall'avviso;
- possesso, da parte del soggetto proponente, dei requisiti richiesti dall'avviso per la presentazione della domanda (esperienza pregressa, presenza di specifiche competenze professionali, condizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, ecc.);
- presenza della documentazione attestante l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali e regionali.

C. Verifica dei requisiti della proposta progettuale:

- rispetto delle condizioni e requisiti previsti dall'avviso in relazione alla predisposizione della proposta progettuale;
- rispondenza degli interventi proposti alle specifiche tipologie previste dall'avviso;
- laddove previsti, rispondenza dei requisiti di localizzazione.

L'esito negativo di questa fase di ammissibilità comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto alle successive fasi di selezione, laddove previste, e a finanziamento.

Sono i singoli avvisi a specificare in concreto i criteri per la verifica di ammissibilità delle operazioni in termini di:

- rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'avviso;

- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
- completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'avviso;
- il possesso dei requisiti del proponente;
- eleggibilità dell'Operazione in relazione alle tipologie d'intervento previste dall'avviso;
- localizzazione dell'intervento (se pertinente).

4.1.2. Valutazione tecnica

Il processo di valutazione si esplica in una verifica tecnica-formale effettuata da un Nucleo di valutazione appositamente nominato, volta a comprovare:

- la coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'avviso;
- il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dai dispositivi attuativi;
- la qualità complessiva della proposta, sulla base di criteri sotto specificati.

Tale valutazione tecnica consente, laddove prevista¹⁸, la formazione di una graduatoria così come definita e descritta nei singoli avvisi.

La valutazione tecnica delle proposte progettuali viene realizzata mediante l'applicazione dei criteri riportati nella tabella sottostante. Per ciascun criterio, sarà assegnato un peso specifico.

Infine, per assicurare la concreta applicazione dei principi orizzontali e dei principi di cui all'art. 73, par. 1, RDC, questi possono essere indicati come criteri di valutazione prevedendo altresì la possibilità di individuare, con specifico riferimento ad uno o più principi, un punteggio minimo, al di sotto del quale l'intera proposta progettuale si riterrebbe inammissibile.

Nella tabella seguente è sintetizzato il modello di valutazione tecnica con la descrizione dei criteri attestanti la coerenza esterna e interna delle operazioni:

¹⁸ Ad esempio, le procedure valutative a sportello non determinano, di norma, la formazione di una graduatoria bensì la valutazione delle proposte progettuali secondo l'ordine cronologico di arrivo. Vengono finanziate tutte le proposte che superano la soglia minima di idoneità stabilita nell'avviso, fino a concorrenza delle risorse disponibili e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

	Descrizione	Criteri di valutazione
COERENZA ESTERNA	Criteri volti a valutare la rilevanza da assegnare al raccordo tra progetto e contesto di riferimento, affinché le iniziative risultino il più possibile ancorate alle esigenze delle situazioni reali ed agli orientamenti programmatici regionali.	<p><u>a. Qualità dell'analisi del bisogno del contesto</u></p> <p>L'oggetto di valutazione attiene alla contestualizzazione del progetto, a partire dalle finalità di programmazione (es. indicazioni generali del fabbisogno). Tali finalità, espresse dall'Amministrazione regionale nell'ambito e per ciascuna delle operazioni di cui propone la realizzazione (cfr. scheda azione), sono oggetto di esplicitazione progettuale da parte del soggetto proponente, tenuto a identificare negli aspetti essenziali un preciso contesto di intervento, ai fini di una compiuta giustificazione delle scelte progettuali compiute.</p>
		<p><u>b. Coerenza strategica e integrazione</u></p> <p>L'oggetto di valutazione riguarda il riscontro nel progetto di chiari ed espliciti riferimenti alle indicazioni di programmazione strategica e al raccordo con iniziative di filiere/area convergente.</p> <p>La concretizzazione delle esigenze valutative si esprime, ove pertinenti, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare se il progetto proposto è coerente con le finalità definite dal quadro programmatico nel quale si iscrive; - verificare se il progetto vede la diretta assunzione di tali finalità come obiettivo (eventuale specificazione di un particolare target di destinatari; eventuale indicazione di variabili valutate importanti nella declinazione di obiettivi, contenuti, metodologie, modalità di informazione e selezione, ecc.); - verificare se e in quale misura il progetto si collega con altri interventi/operazioni analoghe (per destinatari, tipologia, ambito, finalità) oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi strutturali o realizzati nel quadro di politiche regionali di settore.
COERENZA INTERNA	Criteri volti a valutare le architetture progettuali adottate, nonché le congruenti e mirate connessioni tra le diverse dimensioni in gioco, ivi	<p><u>i. Qualità progettuale:</u></p> <p>Il criterio ha per obiettivo la valutazione della logica complessiva del progetto attraverso l'analisi della descrizione degli obiettivi prefissati, dell'articolazione delle attività, strumenti, metodologie, capacità professionali e organizzazione/struttura dell'organico idonei per un'efficace</p>

<p>compresi i collegamenti tra aspetti formali e sostanziali presenti nei progetti. L'oggetto di valutazione concerne l'impianto logico/metodologico che collega bisogni, obiettivi, azioni previste, risultati attesi e dispositivi prefigurati per il loro monitoraggio/valutazione.</p>	<p>ed efficiente - anche in termini di monitoraggio/valutazione - realizzazione degli interventi.</p>
	<p><u>ii. Significatività delle proposte</u></p> <p>L'area ha per obiettivo la valutazione del grado di assunzione da parte del proponente delle priorità poste dalla Regione in sede di scheda azione. Saranno valutati elementi quali: il rispetto dei diritti fondamentali dell'UE, della parità di genere, della non discriminazione e dell'accessibilità per le persone con disabilità nonché il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e la coerenza con la politica dell'Unione in materia ambientale.</p> <p>Potranno essere, ove pertinente, valorizzati aspetti peculiari e caratterizzanti della proposta e, più in generale, si prende in considerazione il valore aggiunto del progetto in termini di efficacia nel conseguimento dell'obiettivo specifico del PR FSE+ al quale afferisce.</p>
	<p><u>iii. Economicità (laddove rilevante):</u> congruità e coerenza della proposta progettuale in relazione alle voci di preventivo, ai rispettivi limiti massimi di spesa indicati dalla normativa regionale e ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti nell'Avviso. Nel caso di applicazione di opzioni di semplificazione di costo, il criterio non si applica.</p>

CRITERI PREMIALI

Ai criteri sopra riportati si possono aggiungere dei criteri premiali (di seguito un elenco esemplificativo) volti a valorizzare quei progetti in grado di contribuire al conseguimento, in particolare, dei principi orizzontali e dei principi trasversali di programmazione regionale, la cui descrizione teorica è riportata al par. 2, e la cui descrizione applicativa è riportata al par. 3 (in particolare 3.1.A, 3.1. B e 3.1.C):

- soluzioni innovative/attenzioni particolari ed ulteriori per inclusione delle persone con disabilità (cfr. par. 3.1.A);
- creazione di opportunità in specifiche aree territoriali e ambientali, con focus sulle peculiarità del territorio montano in specifico (cfr. par. 3.1.C);
- capacità potenziale dell'operazione di valorizzare, rispetto al conseguimento dei risultati attesi, il contributo coordinato di fonti finanziarie pubbliche diverse (europee, nazionali e regionali);
- complementarità e/o sinergia dell'operazione con operazioni analoghe (per destinatari, tipologia, ambito, finalità) a valere sul PNRR e sulla Strategia regionale di Sviluppo sostenibile;

- la capacità di interessare/raggiungere target group a rischio marginalità, coinvolgere i vari stakeholder del territorio (cfr. par. 3.1.C).

I criteri potranno essere ulteriormente specificati nonché declinati in sub-criteri i quali, unitamente a tutti gli elementi costituenti il modello di valutazione adottato (ponderazione, standard di riferimento, etc.), vengono descritti all'interno del singolo dispositivo attuativo.

Tale modello di valutazione è aperto e dinamico e pertanto si caratterizza per aspetti, declinabili nei pertinenti dispositivi attuativi, quali:

- *flessibilità*: è adottabile per diverse tipologie di operazioni rientranti in ambiti tematici diversi e aventi differenti modalità di attuazione;
- *adattabilità*: a seconda delle specificità dell'intervento interessato, possono essere rimossi/individuati ulteriori criteri di valutazione;
- *capacità evolutiva*: è sottoponibile a variazioni a seconda di eventuali aggiornamenti del contesto programmatico e normativo di riferimento.

4.2. Contributi a forma individuale a favore di persone fisiche

In considerazione dell'applicazione di quanto sopra definito nell'attuazione delle operazioni che prevedono la concessione di contributi a forma individuale a favore di persone fisiche, l'AdG¹⁹ definisce le modalità di finanziamento e gestionali dell'operazione mediante, di norma, la pubblicazione di un avviso rivolto a singoli soggetti.

L'oggetto della concessione e le sue caratteristiche devono essere coerenti con l'ambito di applicazione del FSE+ e con il PR FSE+, ivi compresa la strategia alla base del programma, e fornire un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR a cui afferisce.

Si precisa che, di norma, nel caso di contributi diretti alle persone, l'AdG ricorre a procedure non valutative a sportello. In tali casi, il processo di valutazione si basa su una valutazione di ammissibilità ed è volto a verificare:

- possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'avviso;
- ammissibilità della tipologia di attività oggetto della domanda;
- completezza della documentazione;
- conformità alle disposizioni specifiche dell'avviso, relativamente a tempi e modalità di presentazione della richiesta di contributo;
- presenza della documentazione attestante l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali e regionali;

¹⁹ Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI) o ad altri eventuali soggetti incaricati della gestione degli interventi

- qualità della richiesta di contributo e coerenza tra l'istanza e gli obiettivi dell'avviso (laddove pertinente).

Nel pieno rispetto del principio di non discriminazione e pari opportunità, il singolo dispositivo attuativo può prevedere requisiti di ammissibilità specifici e/o criteri di priorità in relazione alle caratteristiche dei destinatari e all'obiettivo dell'iniziativa.

4.3. Contributi alle imprese e ai lavoratori autonomi

Nel caso di operazioni attuate mediante la concessione di contributi alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche per il tramite di enti accreditati, il processo di selezione avviene nel completo rispetto della normativa in materia di aiuti di stato ed è declinabile come segue.

In seguito alla pubblicazione di un avviso a presentare proposte rivolto a singoli soggetti, le domande sono presentate dal singolo soggetto che predispone, laddove pertinente, un progetto nel quale evidenziare e motivare la coerenza tra il progetto stesso e gli obiettivi dell'avviso.

In tali casi, il processo di valutazione ricomprende sia l'ammissibilità che la valutazione tecnica ed è volto a verificare:

- possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'avviso;
- ammissibilità della tipologia di attività oggetto della domanda;
- completezza della documentazione;
- conformità alle disposizioni specifiche dell'avviso, relativamente a tempi e modalità di presentazione del progetto;
- presenza della documentazione attestante l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali e regionali;
- qualità della proposta progettuale e coerenza tra il progetto stesso e gli obiettivi dell'avviso (laddove pertinente);
- rispetto dei requisiti in materia di aiuti di Stato.

Nello specifico, per la selezione possono essere utilizzati come requisiti di ammissibilità o criteri di priorità, ad esempio:

- localizzazione;
- caratteristiche dimensionali;
- partecipazione a precedenti servizi correlati;
- condizione professionale/occupazionale degli imprenditori o dei titolari di Partita IVA;
- titolo di studio degli imprenditori o dei titolari di Partita IVA; genere degli-imprenditori o dei titolari di Partita IVA.

4.4. Concessioni a enti in house

Nei casi di concessione di un contributo ad enti in house della Regione autonoma Valle d'Aosta, o enti riconducibili²⁰ agli enti *in house* (in quanto caratterizzati da tutte le peculiarità indicate dalla Giurisprudenza della Corte di giustizia europea e dalla Direttiva (UE) n. 24/2014, ancorché non iscritti all'elenco ANAC di cui all'art. 192, comma 1, D.Lgs. 50/2016), si procede con l'individuazione diretta del beneficiario²¹.

Tali enti, in ragione delle specificità che li caratterizzano in termini, ad esempio, di funzioni amministrative cui sono predisposti, risultano maggiormente adatti alla realizzazione delle operazioni/progetti considerati.

Viene analizzata la proposta progettuale attraverso una valutazione di ammissibilità semplificata effettuata dal Responsabile del procedimento, o, nei casi più articolati, una valutazione tecnica svolta dall'apposito Nucleo di valutazione all'uopo nominato.

5. Operazioni attuate mediante appalti pubblici e affidamenti in house

Con riferimento alle operazioni selezionate **mediante appalti pubblici** l'AdG²² applica la normativa europea, nazionale e regionale vigente, in particolare il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Direttiva 2014/24/UE, il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e normative derogatorie quali ad esempio, il D.L. 32/2019, il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021 e la L.r. 36/2011 e s.m.i.

In generale, l'affidamento e l'esecuzione degli appalti deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei

²⁰ Enti che si delineano come un'articolazione della Regione stessa, in quanto sottoposti ad un controllo di natura gerarchica: tali enti non perseguono finalità proprie e la Regione detiene poteri di indirizzo attraverso cui esercita un controllo penetrante sugli organi e sugli atti dell'Ente.

²¹ La Corte di Giustizia con la sentenza SEA, procedimento c-573/07 (punti 37 e 40) e la giurisprudenza ivi citata (c-26/03 punto 48 e c-458/03 punti 62 e 63) afferma che il rapporto tra ente controllante e soggetto in house può configurarsi anche nel contesto delle concessioni di contributi ex art. 12, L. 241/1990, in deroga dunque alla direttiva appalti e ai generali principi in materia di concorrenza. La giurisprudenza citata chiarisce che le peculiarità organizzative dell'in-house – descritte nella nota n. 11- rappresentano un'eccezione tale da rappresentare l'elemento legittimante della deroga alla selezione del beneficiario mediante procedura aperta al mercato. Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 32, par. 1, Direttiva 2014/24/UE, attraverso le operazioni di "affidamento in house" l'amministrazione aggiudicatrice fornisce le prestazioni con mezzi propri, in quanto l'ente a cui viene affidato il servizio è parte dell'articolazione della stessa amministrazione, e di conseguenza non costituiscono operazioni rilevanti ai fini della normativa in materia di appalti pubblici.

²² Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI) o ad altri eventuali soggetti incaricati della gestione degli interventi.

principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'oggetto dell'appalto e le sue caratteristiche devono essere coerenti con l'ambito di applicazione del FSE+ e con il PR FSE+, ivi compresa la strategia alla base del programma, e fornire un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR a cui l'appalto afferisce.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione e le modalità di valutazione si rinvia alla normativa europea e nazionale vigente.

Per quanto riguarda gli affidamenti agli enti *in house*, si applicano gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di dettaglio approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

6. Procedure volte all'attivazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore

In relazione alle operazioni selezionate mediante procedure di natura collaborativa quali la co-programmazione e la co-progettazione, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 117/2017 /Codice del Terzo settore" (CTS) e s.m.i. e il D.M. n. 72/2021 recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore (ETS) negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017".

L'attivazione di una procedura ai sensi del CTS si svolge nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.

L'oggetto delle procedure e le loro specificità devono essere coerenti con l'ambito di applicazione del FSE+ e con il PR FSE+, compresa la strategia alla base del programma, e fornire un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR a cui le procedure stesse attengono.

Nella predisposizione della documentazione per la selezione delle operazioni mediante tali forme procedurali, l'AdG tiene in considerazione i principi orizzontali, le tematiche secondarie stabilite in relazione all'obiettivo specifico del PR FSE+ su cui è collocato l'intervento e la dimensione territoriale. In relazione ai principi orizzontali, ai principi trasversali alla programmazione (quali, ad esempio, gli orientamenti NUVAL) alle tematiche secondarie sopra citate, possono essere stabiliti dai singoli avvisi requisiti di ammissibilità specifici, o definiti criteri di valutazione ai quali sono correlati specifici punteggi premiali.

7. Accordi tra pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni aggiudicatrici

Le operazioni selezionate attraverso la sottoscrizione di accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, o di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, rappresentano un'ulteriore possibilità di scelta procedurale a disposizione dell'AdG.

Gli accordi previsti dall'art. 15 della L. n. 241/1990, il cui contenuto e fine consiste nel coordinare l'esercizio di funzioni e attività proprie degli enti partecipanti in un'ottica collaborativa, sono volti a disciplinare lo svolgimento collaborativo di attività di interesse comune, attraverso l'esercizio di più poteri amministrativi autonomi. Nessuno degli enti stipulanti può infatti appropriarsi delle funzioni proprie degli altri enti partecipanti, né invadere le reciproche sfere di autonomia.

In relazione agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, l'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 individua determinate condizioni e caratteristiche che gli accordi stessi devono rispettare al fine di non rientrare nell'ambito di applicazione del Codice degli appalti:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tale partenariato non deve interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa europea in tema di appalti pubblici.

L'AdG²³ deve tenere in considerazione, nella predisposizione di tali accordi, i principi orizzontali, le tematiche secondarie stabilite in relazione all'obiettivo specifico del PR su cui è collocato l'intervento, nonché la dimensione territoriale.

8. Dimensione territoriale

In linea di principio e in continuità con la natura orizzontale che caratterizza la missione del Fondo, le operazioni selezionate interesseranno, di norma, l'intero territorio regionale senza distinzioni; non si ravvisa nel PR FSE+ la necessità di dover intervenire su specifici territori, fatto salvo il contributo al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo alla base di Strategie territoriali eventualmente definite.

²³ Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI) o ad altri eventuali soggetti incaricati della gestione degli interventi

Anche in riferimento alla dimensione territoriale, possono essere previste riserve finanziarie negli avvisi, possono essere emanati avvisi dedicati per progetti integrati o complementari rispetto ad altri Fondi, oppure essere previsti punteggi aggiuntivi/premialità.

9. Principali riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi alla base del presente documento sono quelli di seguito riportati²⁴:

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01);
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006²⁵;
- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU;
- Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2019) 640 final del 11 dicembre 2019 con cui è stato adottato il «Green Deal europeo»;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2021) 102 final del 4 marzo 2021 con cui è stato approvato il «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali»;
- Reg. UE n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. UE n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Reg. UE n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana;
- Programma Regionale della Valle d'Aosta Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con Decisione della Commissione europea n. C (2022) 7541 final del 19 ottobre 2022;

²⁴ Si precisa che il presente elenco riporta esclusivamente i riferimenti fondamentali in vigore al momento dell'elaborazione del documento.

²⁵ Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

- Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030, approvato dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021, la cui sostanziale novità è rappresentata da un'un'armonica coesistenza dei principi dello sviluppo sostenibile, in linea con l'impostazione scelta dall'UE che per il periodo 2021/27 ha adottato come riferimento di programmazione strategica l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il Green Deal;
- "Patto per una Valle d'Aosta sostenibile", allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1335 in data 25/10/2021;
- Legge 7 agosto del 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;

- Decreto n. 72 del 31 marzo 2021 del Ministero del Lavoro recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Decreto legislativo 117/2017”;
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 29 aprile 2022 “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”.